

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 16 maggio 2005

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 aprile 2005 - Deliberazione n. 627 - Area Generale di Coordinamento - N. 16 - Governo del Territorio - **Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22/12/2004 n. 16 (con allegato).**

omissis

VISTI:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 recante "Norme per il governo del territorio"

PREMESSO:

- che l'art. 20 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004, recante "Norme sul governo del territorio" stabilisce al comma 5 che con delibera di giunta regionale sono individuate le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali alle quali, tra gli altri, deve essere trasmessa la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- che l'art. 24 comma 1 della medesima legge stabilisce che la Giunta comunale, previa consultazione con le medesime organizzazioni, predispone la proposta di Piano Urbanistico Comunale;

- che l'art. 12 comma 2 della medesima legge stabilisce che alle Conferenze di Servizi propedeutiche alla stipula degli Accordi di Programma partecipano, tra gli altri, le medesime organizzazioni, sebbene senza diritto di voto, come previsto dal comma 8 dello stesso articolo;

CONSIDERATO:

- che ai fine di consentire la piena operatività delle disposizioni della legge regionale n. 16/2004 e quindi l'adozione, da parte delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni della Regione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario individuare le associazioni in oggetto;

- che, nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale, da formarsi secondo le modalità che verranno determinate con successivo atto, è necessario individuare, in via temporanea, dette associazioni in base a criteri stabiliti da leggi e regolamenti;

- che il Comitato interdisciplinare per la valutazione, l'approfondimento e la risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione della legge regionale 22.12.2004 n. 16, istituito con decreto del Coordinatore dell'Area 16 n. 145 del 4.04.2005 in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 309 del 4.03.2005 ha espresso, sulla proposta oggetto della presente delibera, il proprio assenso nella seduta del 21.04.2005;

PROPONE e la Giunta in conformità a VOTO UNANIME

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare l'allegato avente ad oggetto: "Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22.12.2004 n. 16".

- di trasmettere il presente provvedimento ai Settori: Urbanistica, Tutela Beni Ambientali Paesistici e Culturali, Politica del Territorio, Edilizia Pubblica e Abitativa e Monitoraggio e controllo degli Accordi di Programma, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Allegato alla delibera avente ad oggetto: "Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22.12.2004 n.16."

PREMESSA

Il presente allegato ha lo scopo di rendere espliciti i criteri adottati per l'individuazione delle organizzazioni. Nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale, si precisa che l'elenco delle organizzazioni sotto individuate non è tassativo, ma individua i soggetti che devono necessariamente essere invitati ed ai quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla legge regionale 16/2004.

Nulla esclude, quindi, che le Amministrazioni, nell'esercizio delle funzioni loro conferite ed alla luce di quanto sancito all'art. 5 della legge regionale n. 16/2004, individuino altre organizzazioni, ivi comprese le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 383/2000 (i cui elenchi sono disponibili solo presso alcune Province) ed altre organizzazioni sindacali oltre quelle indicate in seguito, nonché altre idonee forme per assicurare la pubblicità, la consultazione e la partecipazione dei cittadini.

Le comunicazioni e gli avvisi alle organizzazioni vanno inviati presso le sedi provinciali delle stesse, ove presenti. Qualora l'associazione non abbia una propria sede nel capoluogo della provincia nel cui territorio ricade il Comune, questa non dovrà necessariamente essere invitata.

Tuttavia, nel procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale e nel procedimento finalizzato alla stipula di Accordi di Programma che riguardino i Comuni capoluogo di Provincia, sarà necessario inoltrare le comunicazioni alle sedi regionali delle organizzazioni, affinché siano comunque assicurate loro adeguate garanzie partecipative.

Qualora - per l'elevato numero dei destinatari - la comunicazione a ciascuna organizzazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Pertanto, oltre alle consuete forme previste dalla normativa vigente per assicurare massima informazione (deposito degli atti laddove previsto, pubblicazione di avvisi su quotidiani, comunicazione mediante affissione di manifesti) è auspicabile che le Amministrazioni facciano largo uso delle applicazioni tecnologiche e/o informatiche (pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali dei Comuni e delle Province, collegamenti ipertestuali all'interno degli stessi ecc.) che consentano di assicurare la più ampia partecipazione possibile e, al tempo stesso, di ridurre sensibilmente i costi che altrimenti sarebbero costrette a sostenere per la stampa e trasmissione cartacea dei documenti.

a. Organizzazioni sociali e culturali

Le Associazioni a tutela dei consumatori ammesse ad intervenire sono quelle iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, a norma dell'art. 5 della legge 281/1998.

In base ai requisiti stabiliti, un successivo decreto del Ministero dell'Industria del 9 novembre 2000, "Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti", indica le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. Esse sono:

- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Acli-Lega Consumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento Difesa del Cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

A norma dell'art. 20 della legge regionale 16/2004, i rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

b. Organizzazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle riconosciute dal Ministero dell' Ambiente ai sensi dell' art. 13 della legge 8.07.1986 n. 349. L'elenco delle Associazioni ambientaliste che operano sul territorio regionale è il seguente:

- Acli - Anni Verdi
- C.A.I. - Club Alpino Italiano
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l' Ambiente Italiano
- Federnatura
- Greenpeace Italia
- Italia Nostra
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- L.I.P.U.
- Marevivo
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terranostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

I rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

c. Organizzazioni economico-professionali

Le associazioni ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle rappresentative delle categorie professionali direttamente interessate nella formazione del piano:

- Ordine degli ingegneri
- Ordine degli architetti
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei geologi
- Collegio dei geometri
- Collegio dei periti agrari
- Collegio dei periti industriali

Inoltre, quelle rappresentative degli interessi del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura:

- Unione degli Industriali
- Confesercenti
- Confcommercio
- CNA
- Confartigianato
- Confagricoltura
- Coldiretti
- Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Dette associazioni partecipano a mezzo dei loro rappresentanti designati dagli organismi provinciali o, in mancanza, da quello regionale.

d. Organizzazioni sindacali

Le OO.SS. ammesse ad intervenire sono:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL

fatto salvo quanto specificato in premessa in ordine alla facoltativa ampliabilità di tale elenco. I rappresentanti delle suddette organizzazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

PROCEDURA DA OSSERVARSI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

a. la partecipazione delle organizzazioni alle Conferenze di Servizi finalizzate alla stipula di Accordi di programma (art. 12 legge regionale n. 16/2004)

La convocazione della conferenza di servizi finalizzata alla stipula di accordo di programma deve essere inviata presso le sedi provinciali delle organizzazioni. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. In entrambi i casi, la convocazione deve contenere le informazioni di cui al comma 4 dell'art. 12.

Qualora l'approvazione dell'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti di pianificazione, anche di portata sovracomunale, la procedura da seguire è disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 12 della legge 16/2004, che prevede inoltre l'obbligo del deposito degli atti presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi, nel rispetto dei termini ivi previsti, affinché chiunque - organizzazioni comprese - possa presentare osservazioni sulle quali la conferenza si esprime motivatamente.

Nulla esclude, tuttavia, che gli atti medesimi siano depositati con identiche modalità anche nel caso in cui l'approvazione dell'accordo non comporti variazione degli strumenti urbanistici.

In ogni caso, la partecipazione dei soggetti privati e portatori di interessi diffusi alla conferenza di servizi avviene senza diritto di voto, come previsto dal comma 8 dell'art. 12.

b. la partecipazione delle organizzazioni al procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP - art. 20 legge r. n. 16/2004)

In tale ipotesi, la partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento di formazione del piano si inserisce nella fase delle osservazioni.

Ne consegue che la proposta di piano deve essere trasmessa alle organizzazioni, affinché le stesse possano presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito della proposta di piano presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la trasmissione della proposta di piano non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provinciale provvede a comunicare alle organizzazioni - anche mediante forme di pubblicità idonee - che la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i relativi allegati sono consultabili presso la sede della Provincia, precisando anche le modalità di consultazione. Ovviamente nulla esclude che la trasmissione del piano avvenga in via informatica o telematica, attraverso un collegamento ipertestuale ad hoc (link) accessibile dal sito della Provincia.

c. la consultazione delle organizzazioni nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC - art. 24 legge r. n. 16/2004)

Le organizzazioni di cui sopra intervengono nel procedimento nella fase propedeutica alla predisposizione della proposta di PUC da parte della Giunta Comunale; la consultazione avviene affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte che l'Amministrazione valuta per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio.

La loro consultazione avviene con le modalità stabilite negli statuti dei singoli Comuni; qualora tale forma di partecipazione non sia stata né prevista né disciplinata dallo Statuto comunale, le consultazioni potranno avvenire mediante questionari, assemblee e audizioni, anche attraverso strumenti telematici.